

Richiesta chiarimenti POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI

1. Si chiede la disponibilità di esporre l'Aggiudicatario dell'appalto ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: **ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI**: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di **ESCLUSIONE OFAC**, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta da codesto operatore economico, si evidenzia che la clausola "Esclusione Ofac" non è inserita nel Disciplinare né nel capitolato che regola la gara in oggetto. Trattandosi di una procedura negoziata a seguito di gara deserta, l'attuale dettato normativo e le indicazioni fornite in materia dall'ANAC stabiliscono che non possono essere riviste le condizioni del capitolato originario. Pertanto, per le motivazioni suesposte non è possibile inserire la clausola richiesta.

2. Si chiede se la Garanzia COVID o virus analoghi sia da ritenersi compresa nell'art. 1, lettera v), del capitolato speciale relativo alla polizza di assicurazione cumulativa infortuni.

Si conferma che, essendo il Covid-19 una malattia virale determinata dal virus Sars-cov2 che si trasmette tramite contatto e droplets, l'infezione è da intendersi compresa in garanzia come previsto al punto 5) del documento "POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI"- PRECISAZIONI.

3. Si chiede chiarimento in merito all'incongruenza riportata nel capitolato, relativa alla Diaria da Inabilità Temporanea; alla lettera D) a pagina 17 del capitolato recita: "D. DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio, indennizzabile ai termini della presente polizza ha causato l'inabilità temporanea, la Società, con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera prevista: • integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni professionali con il limite di 300 giorni; • nella misura del 50% per i primi 90 giorni relativamente alla categoria A) e più precisamente ai medici generici, specialisti ambulatoriali. Il computo dei giorni per il quale si riconosce l'indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio, se regolarmente denunciato, o in caso di ritardo dalle ore 24 della denuncia. In caso di mancata presentazione del certificato la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo rinnovo di certificati medici. L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente." mentre nelle tabelle a pagina 20, Sezione 5- Categorie, somme assicurate, franchigia, scoperti e calcolo del premio - Art. 1 - Categorie assicurate sono riportati 3 giorni di franchigia assoluta per la categoria A.

In caso di infortunio che colpisca le garanzie I.P e Diaria per Inabilità Temporanea, il risarcimento verrà così determinato:

1. per quanto riguarda I.P applicando la franchigia del 3% alla percentuale di invalidità Permanente riconosciuta;

2. per quanto concerne la Diaria applicando la franchigia di 3 giorni prevista per la Diaria

Gli importi così calcolati sono cumulabili fra di loro.

4. Considerato che il limite catastofale non è espressamente indicato nella polizza infortuni, si chiede se tale limite debba intendersi secondo quanto previsto ai sensi dell'Art. 2–Estensioni di garanzia - Rischio aeronautico, limitatamente ad € 5.000.000,00 o € 10.000.000,00 in analogia con quanto previsto per il rischio aeronautico, o, in caso negativo, si chiede come debba intendersi.

La polizza in oggetto non copre il Limite catastofale, pertanto la massima esposizione della Compagnia sarà pari al numero di assicurati moltiplicato per le somme assicurate per singola categoria.

5. Si chiede se la **SCHEDA TECNICA** sia prevista nella documentazione di gara.

In relazione al quesito si rappresenta che la scheda tecnica è generata dal sistema “acquisti in rete”. Come indicato nella sezione “CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA” della lettera di invito, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e far pervenire all’Amministrazione un’*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

Invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla scaricata, salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.

IL RUP
Dott. Ernesto Adabbo*

**firmato digitalmente*